

Fiscale
Agenzia del Territorio
Atti emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi alle materie di
competenza della "vecchia" Agenzia del Territorio

Con l'articolo 23-quater del D.L. 95/2012 è stata disposta l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'1.12.2012.

Si ricorda che per tutti gli atti che contengono una maggiore pretesa, a titolo di imposta, **inferiori ai 20 mila euro**, anziché instaurare subito un ricorso è necessario addivenire al **"Reclamo"** anche se trattasi di provvedimenti di competenza dell'ex Agenzia del Territorio.

Sono soggetti a "Reclamo", pertanto, tutte le **pretese fiscali**, quali ad esempio: gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione ed i ruoli.

Non sono soggetti a "Reclamo" ma si instaura il normale contenzioso per gli **avvisi di classamento** in quanto atti con un valore indeterminabile (vedasi C.T.P. Novara, sentenza n. 296 del 13.12.1999).

Il "Reclamo" è, altresì, necessario quando l'atto, oltre alla rendita, contenga la richiesta di un tributo, come per esempio il ricorso avverso il provvedimento di attribuzione della rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 78/2010.

La C.M. precisa, inoltre, che:

- per gli **atti emessi sino al 30.11.2012** (sebbene notificati successivamente) **non** trova applicazione il **reclamo**;
- per gli **atti emessi dall'1.12.2012**, il **reclamo** trova applicazione, nonché in ipotesi di silenzio-rifiuto, se alla data dell'1.12.2012, non sono ancora decorsi i novanta giorni entro cui, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 546/92, il silenzio-rifiuto si intende formato.

S.M.P.

Art. 23 quater DL 6.7.2012 n. 95

Art. 17 bis co. 2 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Circolare Agenzia Entrate 28.12.2012 n. 49